

**Senato della Repubblica**  
**16 gennaio 2023**

**Audizione AIRC, AISM e Telethon nell'ambito del ciclo di audizioni sul Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (S. 452)**

Gentili Presidenti, Gentili Senatori,

vogliamo innanzitutto ringraziarvi per la possibilità accordataci di illustrare in questa sede istituzionale le criticità e le opportunità relative all'attuazione e alla proroga del c.d. "Credito di imposta ricerca biomedica", tema di grande interesse per tutto il mondo della ricerca sanitaria non-profit.

**Credito imposta ricerca: la storia della misura**

Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere efficacemente a livello europeo, l'art. 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 c.d. DL Sostegni-bis ha previsto la possibilità per gli enti di ricerca non-profit di usufruire di un credito di imposta per l'acquisto di reagenti e apparecchiature di ricerca.

Il credito di imposta, sostenuto da tutte le forze parlamentari in sede di esame del DL Sostegni-Bis alla Camera, ha la funzione di restituire ai soggetti che concorrono senza scopo di lucro allo sviluppo della ricerca sanitaria una percentuale pari al 17% della spesa sostenuta per il pagamento suapparecchiature e reagenti. Il credito ha infatti la funzione di ridurre l'impatto dell'IVA sul costo degli strumenti necessari alla ricerca, restituendo agli enti il 17% di quanto speso (e dunque abbassando l'impatto dell'IVA dal 22 al 5%).

Tale esigenza nasce dalle specificità dell'attività di ricerca non-profit, la quale viene finanziata tramite raccolta fondi e, dunque, le donazioni dei cittadini. Obiettivo della norma è infatti quello di permettere agli enti di dedicare interamente le erogazioni liberali dei donatori alle attività di ricerca per le quali venivano destinate, evitando così che vengano disperse nel pagamento delle tasse sui beni strumentali per la ricerca (e dunque per il pagamento dell'IVA), come invece oggi accade.

Appare inoltre opportuno mettere in evidenza come abbassare la tassazione sull'acquisto dei beni strumentali per la ricerca non-profit non rappresenti esclusivamente una questione di principio (evitare la tassazione sulle donazioni) ma un volano di sviluppo per lo stesso settore della ricerca. L'attuale sistema fiscale depotenzia infatti l'impatto del finanziamento pubblico ai centri di ricerca e tradisce la volontà donativa dei donatori, il cui gesto di sussidiarietà finisce per sovvenzionare non solo la ricerca ma anche le casse dello Stato.

A livello comparato, inoltre, tra i maggiori Paesi europei, l'Italia è l'unico Stato che prevede il pagamento integrale IVA sull'acquisto di tali prodotti. Facendo una panoramica su quanto accade nel resto d'Europa e in UK, l'imposta sul valore aggiunto non si applica su questa tipologia di forniture in Inghilterra e Svezia, in Germania sono esentati gli istituti di ricerca federali, in Spagna è previsto un meccanismo che restituisce a fine anno l'imposta versata, mentre in Svizzera l'imposta è pari al 7%. L'art. 31 bis del DL Sostegni-bis puntava dunque a ridurre lo squilibrio competitivo che, anche dal punto di vista internazionale, gli enti di ricerca non-profit si trovano ad affrontare.

### **La proposta per il Milleproroghe: una corretta attuazione e un'opportunità per il 2023**

Nel momento in cui si scrive, la misura prevista dall'art. 31-bis del DL Sostegni bis non è ancora stata attuata.

Per poter agevolare l'emanazione del decreto anche in un periodo successivo rispetto all'anno fiscale 2021, rispettando il volere del Parlamento che ha previsto specifiche risorse – pari a 11 milioni di euro – per l'attuazione della misura, sarebbe necessario estendere il termine in cui le suddette risorse possono essere utilizzate anche per il 2022. Appare infatti necessario sottolineare come - in assenza del decreto attuativo - gli enti non hanno potuto programmare le loro attività in modo da sfruttare il credito di imposta previsto dalla Legge.

Al fine di poter valorizzare al meglio le risorse già stanziare per l'attuazione della misura – pari a 11 milioni di euro per il 2021 – sarebbe dunque possibile prevedere la possibilità per il Ministero della Salute di mettere a disposizione degli enti le medesime risorse, ma per il biennio 2021-2022.

Per garantire la corretta interpretazione della norma, appare inoltre opportuno ricordare che il credito di imposta nasce come misura volta al potenziamento dell'intero settore della ricerca sanitaria non-profit. Per poterne garantire una piena efficacia e, conseguentemente, far sì che le donazioni erogate agli enti di ricerca abbiano tutte lo scopo di sostenere la ricerca, in luogo che la tassazione che vi è correlata, è inoltre opportuno presidiare che l'atteso decreto attuativo fornisca un'agevolazione fiscale a tutti gli enti di ricerca non-profit, prescindendo da eventuali differenze che caratterizzano le attività di ricerca dei diversi soggetti (a volte gestita "internamente", c.d. ricerca intramuraria, a volte promossa verso enti terzi, quali università o IRCCS).

Al fine di rendere esplicita l'interpretazione autentica della norma, sarebbe dunque possibile specificare che il credito di imposta ricerca possa essere utilizzato:

- dagli enti non-profit che svolgono ricerca intramuraria;
- nel caso in cui i soggetti non-profit beneficiari della agevolazione acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi;
- nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.

Infine, in virtù del valore aggiunto che l'attuazione della misura garantirebbe al sistema, sia in ottica di serietà e giustizia nei confronti della solidarietà dei donatori che per rafforzare il sistema della ricerca sanitaria, si propone la proroga della misura – a parità di risorse già individuate per il 2021 – anche il 2023. Una volta previste le modalità di utilizzo del credito di imposta, infatti, la proroga al 2023 permetterebbe di poter cogliere pienamente gli effetti della misura e di raccogliere i dati necessari per valutare la stabilizzazione della misura.

In assenza di tali interventi, infatti, gli enti di ricerca non-profit – che non hanno ancora fruito della agevolazione loro spettante per il 2021 – dovranno continuare a sostenere pienamente i costi IVA sui prodotti per la ricerca, sottoposti ad una aliquota al 22%, pari a quella prevista per i beni di lusso.

\*\*\*

Nell'auspicio che le considerazioni riportate possano fornire un valido contributo alle Commissioni riunite Affari Sociali e Bilancio, si riporta di seguito una proposta volta a:

- prevedere l'utilizzo delle risorse stanziare per il credito di imposta ricerca per gli anni 2021 e 2022 (in luogo del solo anno 2021);
- esplicitare l'interpretazione autentica della platea dei beneficiari della misura;
- proroga il credito di imposta ricerca anche per il 2023.

## Proposta

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

*"Art. 4-bis*

*(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)*

*<< L'articolo 31-bis del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106, è modificato come di seguito:*

*a) al comma 1, le parole "è riconosciuto in via sperimentale, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023";*

*b) Al termine del comma 1 si aggiunge: "1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi, nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.";*

*c) Al comma 4 le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite da: "11 milioni di euro complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023."*

*Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 11 milioni di euro per il 2023.>>."*

## Testo a fronte

| Art. 31-bis DL 73/2021  | Nuova proposta  |
|---|---|
| <p>1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, è riconosciuto <del>in via sperimentale</del>, per l'anno 2021, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.</p> | <p>1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, <b>è riconosciuto per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, e di 11 milioni di euro per l'anno 2023</b>, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.</p>            |
|   | <p><b>1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di</b></p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <b>terzi nonché nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da entidi ricerca senza scopo di lucro.</b>   |
| 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.   | 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.   |
| 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. | 3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, le procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito. |
| 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.   | 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro <b>complessivi per gli anni 2021 e 2022 e a 11 milioni di euro per l'anno 2023</b> si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.   |
| 5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  | 5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.  |